

Decreto esecutivo
sulle basi di calcolo 2019/2020 della legge sugli aiuti allo studio
(del 13 febbraio 2019)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 8 cpv. 2, 9 cpv. 4 e 14 cpv. 2 della legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LAsT);

decreta:

Art. 1 1Per l'anno scolastico 2019/2020 il periodo fiscale per l'accertamento del reddito disponibile di riferimento è l'anno 2016.

2Reddito e sostanza che risultano da situazioni tributarie straordinarie, come pure rendite e prestazioni fiscalmente non imponibili, possono essere presi in considerazione per meglio tener conto della disponibilità effettiva.

3Se un accertamento successivo del reddito disponibile di riferimento sulla base del periodo fiscale 2019 consente di determinare un diritto alla borsa di studio più favorevole al richiedente rispetto a quello risultante dall'applicazione del cpv. 1, gli eventuali prestiti concessi sono convertiti parzialmente o totalmente in borsa di studio sulla base del nuovo calcolo.

4Il calcolo del prestito di cui al cpv. 3 è eseguito su richiesta e sulla base dei dati forniti dal richiedente tramite un apposito modulo; per analogia si applica quanto previsto dall'art. 34 LAsT.

Art. 2 Per l'anno scolastico 2019/2020 la quota da considerare quale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell'istruzione dei figli è definita secondo i seguenti parametri progressivi:

- a) il 30% sui primi fr. 30'000.-;
- b) il 50% sui successivi fr. 50'000.-;
- c) il 70% sul rimanente.

Art. 3 1Per l'anno scolastico 2019/2020 la borsa di studio per il richiedente che segue un master è convertita nella misura di un decimo in prestito.

2L'importo del prestito è arrotondato al centinaio più vicino.

3Ricevuta la decisione sul prestito, il beneficiario decide se richiedere l'ammontare previsto o solo una frazione; quest'ultima non potrà successivamente essere modificata.

4Sono applicabili per analogia gli art. 16 e segg. LAsT.

Art. 4 Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° giugno 2019.

Pubblicato nel BU **2019**, 45.